



COMUNE DI NUCETTO

PROVINCIA DI CUNEO

Servizio Amm.vo
Servizio Tecnico
Servizio Finanziario

N.ro prog. Servizio ___56___/2017
Nucetto, li ___14.12.2017_____

N.ro prog. Reg.Gen. ___159___/2017
Nucetto, li ___14.12.2017_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 6.4.2016;

VISTE le proprie determinazioni:

n. 44 del 28./5/2015, n. 59 del 13/7/2015, n. 81 del 12/10/2015, n. 117 del 31/12/2017

n. 72 del 13/7/2016, n. 139 del 15/12/2016, n. 154 del 31/12/2016

n. 120 del 3/10/2017, n. 129 del 14/10/2017

Premesso che:

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;
- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*.

Considerato che in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui *“alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C”*, e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (ex multis: Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016, Tribunale di Brescia 23.01.2017, Tribunale di Bergamo 29.09.2016 n. 762, Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017), secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

Ritenuto che tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra citate che in questi giorni sono state pronunciate da diversi Giudici del lavoro sopra citati, che hanno evidenziato (per tutte il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016) che: *La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente"....Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica".*

Considerato che il possibile contenzioso a cui si esporrebbe l'ente negando al segretario la richiesta di liquidazione avrebbe con tutta probabilità esito negativo, e comporterebbe anche un ulteriore esborso finanziario per le necessarie spese legali.

Ritenuto per quanto sopra di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Nucetto negli anni 2015, 2016 e nei trimestri I, II e III dell'anno 2017 al Segretario comunale dr.ssa Chiabra Maria Gabriella nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento, precisandosi che detti diritti risultano introitati al lordo di tutti gli oneri accessori all'erogazione, oneri accessori che verranno pertanto scorporati dalla somma introitata in sede di liquidazione;

Rilevato che nel Comune di Nucetto, ove la dr.ssa Chiabra presta servizio, non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, né ciò si verifica con riferimento agli altri Comuni cui si estende la convenzione di segreteria associata, e verificato altresì che l'importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Nucetto, sommato a quelli riscossi dagli altri comuni convenzionati, non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario comunale;

Dato atto che nel periodo che qui rileva, sono stati incassati per diritti di rogito:

anno 2015 euro 1.226,92

anno 2016 euro 917,75

anno 2017, trimestri I, II e III, euro 754,45

Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all'adozione del presente atto;

DETERMINA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di prendere atto che negli anni 2015, 2016 e 2017 (I, II e III Trimestre) il Comune di Nucetto ha riscosso la somma di € 2.899,12 come dalle determinazioni sopra riportate;
3. di prendere atto che, in base alle comunicazioni pervenute dal Comune di Nucetto, i diritti di rogito riscossi (al lordo dei contributi previdenziali pari al 23,8% da scorporare) possono essere liquidati in toto al Segretario comunale dr.ssa Chiabra Maria Gabriella perché contenuti nel limite di un quinto dello stipendio in godimento;
4. di procedere alla luce delle osservazioni formulate in premessa, alla liquidazione delle somme corrispondenti ai diritti di rogito al Segretario dr.ssa Chiabra Maria Gabriella, come meglio precisato al punto 5), nei seguenti importi:
5. anno 2015 euro 991,00, anno 2016 euro 741,00, anno 2017 (I, II e III trimestre) euro 609,00;
6. di precisare che, ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014- comma introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014, qui in rilievo-, nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite, quest'ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti, eventualmente finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo al Segretario Comunale;
7. di prendere atto che l'IRAP, avendo natura tributaria non può gravare sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di Cassazione sez. Lav. N. 20917/2013, Risoluzione Agenzia delle Entrate b. 123/E del 2.4.2008 e dal Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017;
8. di imputare l'importo di € 2.898,16 in base al cromoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:

Anno di registrazione		Anno di imputazione	
Anno	Importo totale	Anno	Importo annuo
2015	1.226,86	2015	1.226,86
2016	917,36	2016	917,36
2017	753,94	2017	753,94

9. di imputare la somma complessiva di euro 2.898,16 del bilancio di previsione 2017/2019 in corso di approvazione, rispettivamente come segue:

Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Codice P.C.F.	Cap.	Importo
2015	1	1	3	101	1.01.01.01.004	1038	991,00
2015	1	1	3	101	1.01.01.01.004	1038	235,86
2016	1	1	3	101	1.01.01.01.004	1038	741,00
2016	1	1	3	101	1.01.01.01.004	1038	176,36
2017	1	1	3	101	1.01.01.01.004	1038	609,00
2017	1	1	3	101	1.01.01.01.004	1038	144,94
2015	1	1	3	101	1.02.01.01.000	1158	198,99

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
rag. Nicolino Filippo